

# Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

del 4 marzo 2022 (Stato 31 agosto 2022)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002<sup>2</sup> sugli embarghi (LEmb),  
*ordina:*

## Sezione 1: Definizioni

### Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiari, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; diritti valori, beni crittografici, accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a);
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento a impiegare risorse economiche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime;
- e. *dispositivi di comunicazione di uso quotidiano*: dispositivi usati da privati, come personal computer e periferiche (inclusi hard disk e stampanti), telefoni cellulari, dispositivi smart TV, dispositivi di archiviazione (incluse le unità USB) e software di consumo per tutti questi dispositivi;

RU 2022 151

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> RS 946.231

- f. *partner*: Paesi o organizzazioni che applicano misure sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite nella presente ordinanza;
- g.<sup>3</sup> *valori mobiliari*: le seguenti categorie di titoli di credito, diritti valori (in particolare diritti valori semplici e diritti valori registrati), derivati e titoli contabili che possono essere negoziati sul mercato dei capitali, ad eccezione degli strumenti di pagamento:
1. azioni e altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altre personalità giuridiche e certificati azionari,
  2. obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati azionari relativi a tali titoli,
  3. gli altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili che permettono di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comportano un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari;
- h. *strumenti del mercato monetario*: categorie di strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento;
- i. *servizi di investimento*: i servizi e le attività seguenti:
1. ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari,
  2. esecuzione di ordini per conto dei clienti,
  3. negoziazione per conto proprio,
  4. gestione del portafoglio,
  5. consulenza in materia di investimenti,
  6. assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile,
  7. collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile,
  8. qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
- j. *sede di negoziazione*: qualsiasi borsa, sistema multilaterale di negoziazione e sistema organizzato di negoziazione;
- k.<sup>4</sup> *rating del credito*: un parere relativo al merito creditizio di un'entità, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e consolidato;

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

<sup>4</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

- l.<sup>5</sup> *attività di rating del credito*: analisi dei dati e delle informazioni e valutazione, approvazione, emissione e revisione di rating del credito;
- m.<sup>6</sup> *settore dell'energia*: un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti:
1. la prospezione, la produzione, la distribuzione all'interno della Federazione Russa o l'estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione,
  2. la produzione o la distribuzione all'interno della Federazione Russa di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas, oppure
  3. la costruzione di strutture o l'installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità.

## Sezione 2: Restrizioni commerciali

**Art. 2<sup>7</sup>** Armi da fuoco, munizioni, esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco

<sup>1</sup> È vietato importare dalla Federazione Russa e dall'Ucraina i beni seguenti:

- a. armi da fuoco secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge del 20 giugno 1997<sup>8</sup> sulle armi, relative parti e accessori, munizioni o elementi di munizioni;
- b. esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco a fini militari secondo gli articoli 5–7a della legge federale del 25 marzo 1977<sup>9</sup> sugli esplosivi.

<sup>2</sup> Sono escluse dal divieto di cui al capoverso 1 lettera a le armi da caccia e le armi da sport secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettere a e b della legge sulle armi che sono indubbiamente riconoscibili come tali e che nella stessa esecuzione non possono essere usate come armi da combattimento.

**Art. 3<sup>10</sup>** Beni militari speciali

<sup>1</sup> Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto di beni militari speciali di cui all'allegato 3 dell'ordinanza del 3 giugno 2016<sup>11</sup> sul controllo

<sup>5</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

<sup>6</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

<sup>7</sup> In vigore fino al 30 giu. 2023 (RU 2022 198).

<sup>8</sup> RS 514.54

<sup>9</sup> RS 941.41

<sup>10</sup> In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

<sup>11</sup> RS 946.202.1

dei beni a duplice impiego (OBDI) a destinazione della Federazione Russa o dell'Ucraina o per un uso nella Federazione Russa o in Ucraina.

<sup>2</sup> Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni militari speciali di cui all'allegato 3 OBDI a destinazione della Federazione Russa o dell'Ucraina o per un uso nella Federazione Russa o in Ucraina.

<sup>3</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai beni e ai servizi richiesti alla Svizzera come assistenza dall'Organizzazione per la proibizione delle Armi chimiche conformemente all'articolo X paragrafo 7 della Convenzione del 13 gennaio 1993<sup>12</sup> sulle armi chimiche.<sup>13</sup>

#### **Art. 4** Beni utilizzabili a fini civili e militari

<sup>1</sup> La vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all'allegato 2 OBDI<sup>14</sup>:

- a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
- b.<sup>15</sup> a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sono vietati se i beni sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.

<sup>2</sup> La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni di cui all'allegato 2 OBDI:

- a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
- b.<sup>16</sup> a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

<sup>3</sup> La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nega l'autorizzazione per i servizi di cui al capoverso 2 lettera b se i servizi sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.<sup>17</sup>

#### **Art. 5** Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza

<sup>1</sup> La vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all'allegato 1:

<sup>12</sup> RS **0.515.08**

<sup>13</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022 260**).

<sup>14</sup> RS **946.202.1**

<sup>15</sup> In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU **2022 198**).

<sup>16</sup> In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU **2022 198**).

<sup>17</sup> In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU **2022 198**).

- a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
- b.<sup>18</sup> a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

<sup>2</sup> La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni di cui all'allegato 1:

- a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
- b.<sup>19</sup> a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

<sup>3</sup> La SECO nega l'autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b se sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.<sup>20</sup>

**Art. 6<sup>21</sup>** Deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 e 5

<sup>1</sup> I divieti e gli obblighi di autorizzazione secondo gli articoli 4 e 5 non si applicano ai beni e ai servizi destinati:

- a. esclusivamente ad attività umanitarie e mediche svolte da un'organizzazione umanitaria imparziale, a emergenze sanitarie, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali;
- b. a scopi medici o farmaceutici;
- c. all'esportazione temporanea di oggetti per un uso da parte dei media;
- d. ad aggiornamenti di software;
- e.<sup>22</sup> a essere usati come dispositivi di comunicazione di uso quotidiano; o
- f.<sup>23</sup> ...
- g. a uso personale da parte di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o dei loro familiari che li accompagnano, a condizione che siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita, e limitatamente agli oggetti seguenti:

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 al 28 feb. 2026 (RU **2022** 198).

<sup>19</sup> In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU **2022** 198).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 al 28 feb. 2026 (RU **2022** 198).

<sup>21</sup> In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU **2022** 198).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 477).

<sup>23</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, con effetto dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 477).

1. effetti personali,
2. effetti di uso domestico,
3. mezzi di trasporto o utensili professionali.

<sup>2</sup> La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera a e 5 capoversi 1 e 2 lettera a per beni e servizi destinati ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:<sup>24</sup>

- a. alla cooperazione tra la Svizzera e la Federazione Russa in ambiti puramente civili;
- b. alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
- c. alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
- d. alla sicurezza marittima;
- e.<sup>25</sup> alle reti di comunicazione elettronica civile e servizi internet non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'organizzazione sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento;
- f.<sup>26</sup> all'uso da parte di organizzazioni che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di un Paese partner;
- g.<sup>27</sup> alle rappresentanze diplomatiche della Svizzera o dei suoi Paesi partner; oppure
- h.<sup>28</sup> alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle organizzazioni e degli organismi nella Federazione Russa, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo.

<sup>3</sup> La SECO nega l'autorizzazione di deroghe secondo il capoverso 2 se vi è motivo di ritenere che i beni e i servizi siano destinati:

- a. a un utilizzatore finale militare, una persona fisica, un'impresa o un'organizzazione di cui all'allegato 2;
- b. all'aviazione o all'industria spaziale;

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

<sup>28</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

- c. a un'attività destinata al settore energetico, salvo se è consentita conformemente all'articolo 11 capoversi 3–5.<sup>29</sup>

<sup>4</sup> L'obbligo di autorizzazione per i beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'articolo 3 OBDI<sup>30</sup> si applica anche in caso di deroghe secondo i capoversi 1 e 2.<sup>31</sup>

**Art. 7** Procedura di autorizzazione

Salvo disposizioni contrarie, la procedura di autorizzazione secondo gli articoli 4–6 è retta dalle disposizioni dell'OBDI<sup>32</sup>.

**Art. 8** Sospensione e revoca delle autorizzazioni

Le autorizzazioni secondo gli articoli 4–6 sono sospese o revocate se dopo la loro concessione le circostanze sono cambiate in modo tale che le condizioni per la loro concessione non sono più soddisfatte.

**Art. 9** Beni per l'aviazione e l'industria spaziale

<sup>1</sup> È vietato vendere, fornire, esportare o far transitare, direttamente o indirettamente, i beni di cui all'allegato 3 idonei a essere utilizzati nell'aviazione e nell'industria spaziale e destinati a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

<sup>2</sup> È vietato fornire direttamente o indirettamente assicurazioni e riassicurazioni per i beni di cui all'allegato 3 a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

<sup>3</sup> Sono vietate la revisione, la riparazione, l'ispezione, la sostituzione, la modifica o la rettifica di un aeromobile o di un componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo, destinate a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa se l'attività è in relazione ai beni di cui all'allegato 3.

<sup>4</sup> È vietato prestare servizi, compresa l'assistenza tecnica e i servizi di intermediazione, relativi ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni a qualsiasi persona fisica o giuridica o organizzazione nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

<sup>5</sup> È vietato fornire mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione ai beni e di cui al capoverso 1 per la vendita, la fornitura, l'esportazione o il transito di tali beni, o per i servizi connessi, a persone o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>30</sup> RS 946.202.1

<sup>31</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

<sup>32</sup> RS 946.202.1

<sup>6</sup> La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5 per l'esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 5 marzo 2022, se:

- a. è necessario per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione registrate o costituite a norma del diritto svizzero o di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui al presente regolamento; e
- b. nessuna risorsa economica verrà messa a disposizione della controparte russa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell'aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.<sup>33</sup>

<sup>7</sup> Il divieto di cui al capoverso 4 non si applica allo scambio di informazioni volto alla definizione di norme tecniche in sede di Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.<sup>34</sup>

#### **Art. 9a<sup>35</sup>** Beni e tecnologie per la navigazione marittima

<sup>1</sup> La vendita, la messa a disposizione, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto di beni e tecnologie per la navigazione marittima di cui all'allegato 16:

- a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa o a bordo di una nave battente bandiera russa sono vietati;
- b.<sup>36</sup> a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina o a bordo di una nave battente bandiera ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

<sup>2</sup> La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con i beni e le tecnologie di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di tali beni e tecnologie:

- a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa o a bordo di una nave battente bandiera russa sono vietati;
- b.<sup>37</sup> a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina o a bordo di una nave battente bandiera ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

<sup>3</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 lettera a e 2 lettera a nonché gli obblighi di autorizzazione di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all'esportazione, al trasporto e al transito dei beni e delle

<sup>33</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>34</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

<sup>35</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

<sup>36</sup> In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

<sup>37</sup> In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).



tecnologie di cui al capoverso 1 e alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.<sup>38</sup>

<sup>4</sup> La SECO può, in via eccezionale, autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 lettera a o al divieto di fornire la relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, se i beni o le tecnologie di cui al capoverso 1 o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati alla sicurezza marittima.

<sup>5</sup> La SECO nega l'autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b se essi sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.<sup>39</sup>

**Art. 9b<sup>40</sup>** Carboturbi e additivi per carburanti

<sup>1</sup> La vendita, la fornitura, l'esportazione e il trasferimento di carboturbi e additivi per carburanti conformemente all'allegato 19:

- a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
- b.<sup>41</sup> a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sono soggetti ad autorizzazione.

<sup>2</sup> La fornitura di servizi di ogni genere, compresi servizi finanziari, l'intermediazione, l'assistenza tecnica e la messa a disposizione di mezzi finanziari, in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il trasferimento, la messa a disposizione, la fabbricazione e l'impiego di tali beni:

- a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa è vietata;
- b.<sup>42</sup> a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina è soggetta ad autorizzazione.

<sup>3</sup> La SECO nega l'autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b se sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.

<sup>38</sup> In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

<sup>39</sup> In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

<sup>40</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>41</sup> Con effetto sino al 26 apr. 2026 (RU 2022 260)

<sup>42</sup> Con effetto sino al 26 apr. 2026 (RU 2022 260)

**Art. 10** Beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale<sup>43</sup>

<sup>1</sup> Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni per la raffinazione del petrolio e per la liquefazione del gas naturale conformemente all'allegato 4 a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.<sup>44</sup>

<sup>2</sup> È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'uso di beni di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> D'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.

<sup>4</sup> In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, l'esportazione o il transito di beni e tecnologie di cui all'allegato 4 possono avvenire senza autorizzazione preventiva, a condizione che l'esportatore informi la SECO entro cinque giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura, dall'esportazione o dal transito e ne spieghi i motivi.

**Art. 11**<sup>45</sup> Beni per il settore energetico

<sup>1</sup> È vietato vendere, mettere a disposizione, fornire, esportare, far transitare o trasportare beni di cui all'allegato 5 per il settore energetico a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, compresa la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.

<sup>2</sup> È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione, il trasporto o l'impiego di tali beni.

<sup>3</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, all'esportazione, al transito e al trasporto di beni o alla fornitura di assistenza tecnica o alla concessione di mezzi finanziari in relazione con beni necessari:

- a.<sup>46</sup> per il trasporto di petrolio e gas naturale, compresi prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera o nello SEE; o

<sup>43</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>44</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>45</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

<sup>46</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

- b. per la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.

<sup>4</sup> I divieti di cui al capoverso 2 non si applicano alle assicurazioni e riassicurazioni a favore di un'impresa costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE per quanto riguarda le sue attività al di fuori del settore energetico russo.

<sup>5</sup> D'intesa con i servizi competenti del DFAE e, nel caso di servizi finanziari o di approvvigionamento energetico, del Dipartimento federale delle finanze (DFF) o del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se:

- a. ciò è necessario per garantire l'approvvigionamento della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente; o
- b. i beni o i servizi sono destinati all'uso esclusivo di organizzazioni possedute o controllate, in tutto o in parte, da un'organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE.

**Art. 11a<sup>47</sup>** Beni per il rafforzamento dell'industria

<sup>1</sup> Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto dei beni per il rafforzamento dell'industria conformemente all'allegato 23 a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

<sup>2</sup> È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi servizi finanziari, l'intermediazione, l'assistenza tecnica e la messa a disposizione di mezzi finanziari, in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o in relazione con la vendita, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di tali beni a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

<sup>3</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai beni e ai servizi necessari a garantire l'esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner nella Federazione Russa oppure di organizzazioni internazionali.

<sup>4</sup> D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario:

- a. per usi medici o farmaceutici e per un uso finale non militare;
- b. per scopi umanitari o per evacuazioni; oppure
- c. per l'uso esclusivo della Svizzera in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Federazione Russa.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>48</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

**Art. 12<sup>49</sup>** Combustibili fossili solidi

<sup>1</sup> Sono vietati l'acquisto di carbone e altri combustibili fossili solidi di cui all'allegato 22 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa nonché l'importazione, il transito e il trasporto di questi beni in e attraverso la Svizzera.

<sup>2</sup> Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego dei beni di cui al capoverso 1.

**Art. 12a<sup>50</sup>** Petrolio greggio e prodotti petroliferi

<sup>1</sup> Sono vietati l'acquisto con destinazione in Svizzera, l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa.

<sup>2</sup> È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l'acquisto con destinazione in Svizzera, l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa.

<sup>3</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

- a. al petrolio greggio trasportato via mare e ai prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 se questi beni sono trasportati soltanto attraverso la Federazione Russa e non sono di proprietà russa;
- b. al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 originari o provenienti dalla Federazione Russa introdotti legalmente in uno Stato membro dell'UE.

**Art. 12b<sup>51</sup>** Servizi in relazione al trasporto a livello mondiale di petrolio greggio e prodotti petroliferi

<sup>1</sup> Sono vietati la fornitura di assistenza tecnica, l'intermediazione e i servizi finanziari nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione al trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa verso Stati al di fuori della Svizzera e dell'UE.

<sup>49</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

<sup>50</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

<sup>51</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

<sup>2</sup> Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 se questi beni sono trasportati soltanto attraverso la Federazione Russa e non sono di proprietà russa.

**Art. 13** Importazione di beni dai territori designati

<sup>1</sup> I beni originari dei territori designati di cui all'allegato 6 possono essere importati solo se provvisti di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine.

<sup>2</sup> È vietato fornire servizi finanziari e concludere assicurazioni o riassicurazioni in relazione all'importazione di beni originari dei territori designati di cui all'allegato 6 privi di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine.

**Art. 14** Esportazione di beni verso i territori designati

<sup>1</sup> La vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni di cui all'allegato 7 sono vietati se tali beni sono destinati a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6.

<sup>2</sup> È vietato fornire aiuto tecnico, servizi di intermediazione, servizi nel campo dell'edilizia e dell'ingegneria nonché mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione a beni di cui all'allegato 7 a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6.

<sup>3</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alle attività necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari o delle organizzazioni internazionali, delle attività umanitarie nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede nei territori designati di cui all'allegato 6.

<sup>4</sup> D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può concedere deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per prevenire o mitigare un evento che potrebbe avere gravi e rilevanti ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone, inclusa la sicurezza delle infrastrutture esistenti, oppure sull'ambiente.

<sup>5</sup> In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione possono essere effettuati senza autorizzazione preventiva, a condizione che l'esportatore informi la SECO entro cinque giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura, dal trasferimento o dall'esportazione senza autorizzazione preventiva e ne spieghi dettagliatamente i motivi.

**Art. 14<sup>a</sup>**<sup>52</sup> Prodotti siderurgici

<sup>1</sup> Sono vietati l'importazione, il trasporto e l'acquisto dei prodotti siderurgici di cui all'allegato 17 qualora si trovino nella Federazione Russa o siano originari della Federazione Russa.

<sup>52</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

<sup>2</sup> È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, mezzi finanziari o sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in relazione con le attività di cui al capoverso 1.

**Art. 14b<sup>53</sup>** Beni di lusso

<sup>1</sup> Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il trasporto e il transito dei beni di lusso di cui all'allegato 18 a persone, imprese o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

<sup>2</sup> Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica ai beni:

- a. necessari per l'esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner nella Federazione Russa o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
- b. destinati a uso personale da parte di collaboratori delle rappresentanze e organizzazioni di cui alla lettera a; o
- c. rientranti nelle voci di tariffa doganale 7113 o 7114 che figurano nell'allegato 18 numero 10 e sono destinati a uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano partendo dalla Svizzera o dei loro familiari più stretti che le accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinate alla vendita.<sup>54</sup>

<sup>3</sup> La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per il trasferimento o l'esportazione nella Federazione Russa di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Federazione Russa.<sup>55</sup>

**Art. 14c<sup>56</sup>** Beni economicamente importanti

<sup>1</sup> Sono vietati l'acquisto di beni economicamente importanti per la Federazione Russa di cui all'allegato 20 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa nonché l'importazione, il transito e il trasporto di questi beni in e attraverso la Svizzera.<sup>57</sup>

<sup>2</sup> Sono vietate la fornitura diretta o indiretta di servizi di ogni genere, compresi l'assistenza tecnica e l'intermediazione, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l'acquisto, l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera, nonché la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego dei beni di cui al capoverso 1.<sup>58</sup>

<sup>53</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

<sup>54</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

<sup>55</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>56</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>57</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

<sup>58</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

<sup>3</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai contingenti di merci di cui all'allegato 21.<sup>59</sup>

#### **Art. 14d<sup>60</sup>** Oro e prodotti in oro

<sup>1</sup> Sono vietati l'acquisto di oro di cui all'allegato 26 originario della Federazione Russa che è stato esportato dalla Federazione Russa dopo il 4 agosto 2022 nonché l'importazione, il transito e il trasporto di tale oro in e attraverso la Svizzera.<sup>61</sup>

<sup>2</sup> Sono vietati l'acquisto di oro di cui all'allegato 26 che è stato lavorato in un Paese terzo utilizzando oro di cui al capoverso 1 nonché l'importazione, il transito e il trasporto dell'oro così lavorato in e attraverso la Svizzera.

<sup>3</sup> Sono vietati l'acquisto di prodotti in oro di cui all'allegato 27 originari della Federazione Russa che sono stati importati in Svizzera dalla Federazione Russa dopo il 4 agosto 2022 nonché l'importazione, il transito e il trasporto di tali prodotti in oro in e attraverso la Svizzera.

<sup>4</sup> Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l'acquisto, l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la riparazione o l'impiego di oro o dei prodotti in oro di cui ai capoversi 1–3.

<sup>5</sup> I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano ai beni necessari a garantire l'esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner nella Federazione Russa oppure delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

<sup>6</sup> Il divieto di cui al capoverso 3 non si applica ai beni destinati a uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Svizzera o in uno Stato membro del SEE, a condizione che siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita.

<sup>7</sup> La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per l'importazione o il trasporto dalla Federazione Russa di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Federazione Russa.

### **Sezione 3: Restrizioni finanziarie**

#### **Art. 15** Blocco degli averi e delle risorse economiche

<sup>1</sup> Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

- a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all'allegato 8;

<sup>59</sup> In vigore dal 29 lug. 2022 (RU 2022 260).

<sup>60</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 436).

<sup>61</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

- b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese od organizzazioni di cui alla lettera a;
- c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese od organizzazioni di cui alle lettere a o b.<sup>62</sup>

<sup>2</sup> È vietato fornire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere altrimenti a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

<sup>3</sup> Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando la fornitura di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessaria:

- a. per lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie o fornire aiuto alla popolazione civile; oppure
- b. per lo svolgimento delle attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e l'adempimento di missioni ufficiali della Confederazione.<sup>63</sup>

<sup>3bis</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano inoltre se la liberazione degli averi o delle risorse economiche bloccati, la fornitura di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessaria per la fornitura:

- a. di servizi di telecomunicazione nella Federazione Russa, in Ucraina, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o tra la Federazione Russa e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE o tra l'Ucraina e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE da parte di un operatore con sede in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;
- b. di risorse correlate e di servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza dei servizi di telecomunicazione di cui alla lettera a;
- c. di servizi dei centri di dati in Svizzera e negli Stati membri dello SEE.<sup>64</sup>

<sup>4</sup> La SECO può, in via eccezionale, autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 2 per permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina.<sup>65</sup>

<sup>5</sup> La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. rispettare contratti esistenti;

<sup>62</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

<sup>63</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

<sup>64</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

<sup>65</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).



- c. soddisfare crediti in applicazione di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale;
- d.<sup>66</sup> svolgere attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
- e. tutelare interessi svizzeri; oppure
- f. permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina;
- g.<sup>67</sup> la prevenzione o la mitigazione di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.<sup>68</sup>

<sup>5bis</sup> La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche a una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui all'allegato 8 per consentire la vendita e il trasferimento di diritti di proprietà a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE fino al 31 dicembre 2022 o, se posteriore, entro sei mesi dalla data di inserimento della persona, dell'impresa o dell'organizzazione nell'allegato 8, laddove:<sup>69</sup>

- a. tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un'impresa o da un'organizzazione elencate nell'allegato 8; e
- b. il ricavato di tale vendita o trasferimento rimane congelato.<sup>70</sup>

<sup>6</sup> La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà delle organizzazioni menzionate nell'allegato 8 ai numeri SSID 175-48057, SSID 175-48067 e SSID 175-48076, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 24 agosto 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste organizzazioni prima del 23 febbraio 2022.<sup>71</sup>

<sup>7</sup> La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell'allegato 8 ai numeri SSID 175-54306, 175-54319, 175-54329 e 175-54340, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il

<sup>66</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 477).

<sup>67</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 436).

<sup>68</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU **2022** 198).

<sup>69</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 436).

<sup>70</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00, cpv. 3 dal 29 lug. 2022 (RU **2022** 260).

<sup>71</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU **2022** 198).

28 ottobre 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste organizzazioni prima del 27 aprile 2022.<sup>72</sup>

<sup>8</sup> La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell'organizzazione menzionata nell'allegato 8 al numero SSID 175-56580, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per:

- a. porre fine, al più tardi entro il 22 agosto 2023, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con tale organizzazione prima del 4 agosto 2022; oppure
- b.<sup>73</sup> permettere la vendita o il trasferimento fino al 13 novembre 2022 di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale organizzazione a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.<sup>74</sup>

<sup>9</sup> La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell'allegato 8 ai numeri SSID 175-48057, 175-48067, 175-48076, 175-54306, 175-54319, 175-54329, 175-54340 e 175-56580, oppure mettere a loro disposizione averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi.<sup>75</sup>

<sup>10</sup> D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 4–9.<sup>76</sup>

## **Art. 16**      Obbligo di notifica relativo al blocco degli averi e delle risorse economiche

<sup>1</sup> Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente soggette al blocco di cui all'articolo 15 capoverso 1 devono notificarlo senza indugio alla SECO.

<sup>2</sup> Le notifiche devono indicare i nomi dei beneficiari, nonché il genere e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

<sup>72</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022 (RU **2022** 198). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 260).

<sup>73</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 477).

<sup>74</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022 (RU **2022** 260). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 436).

<sup>75</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 436).

<sup>76</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 436).

**Art. 17** Divieto concernente l'assistenza finanziaria pubblica per gli scambi commerciali

<sup>1</sup> È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Federazione Russa o per gli investimenti in tale Paese.

<sup>2</sup> Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

- a. agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 5 marzo 2022;
- b.<sup>77</sup> alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 franchi per ogni progetto a favore di piccole e medie imprese stabilite in Svizzera;
- c. alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.

**Art. 18<sup>78</sup>** Divieto di emissione e negoziazione di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario

<sup>1</sup> Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 27 agosto 2014 fino al 12 novembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 novembre 2014 fino al 12 aprile 2022, e valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

- a. una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata nell'allegato 9;
- b. una banca, un'impresa o un'organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese elencate nell'allegato 9;
- c. un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

<sup>2</sup> Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da una delle seguenti emittenti:

- a. una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata negli allegati 10 e 11;
- b. una banca, un'impresa o un'organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese elencate negli allegati 10 e 11;
- c. un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, di un'impresa o di un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

<sup>77</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

<sup>78</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>3</sup> Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 novembre 2014 fino al 12 aprile 2022, e valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

- a. una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata negli allegati 12 e 13;
- b. una banca, un'impresa o un'organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese di cui alla lettera a;
- c. un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

<sup>4</sup> Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi dopo il 14 marzo 2022 da una delle seguenti emittenti:

- a. la Federazione Russa e il suo governo;
- b. la Banca centrale della Federazione Russa;
- c. un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Federazione Russa.

<sup>5</sup> È vietato quotare e fornire servizi in sedi di negoziazione per i valori mobiliari di qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento;

#### **Art. 19** Divieto di concessione di mutui

<sup>1</sup> È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui con scadenza superiore a 30 giorni a destinatari di cui all'articolo 18 capoversi 1 o 3, dopo il 12 novembre 2014 e fino al 5 marzo 2022.

<sup>2</sup> È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui a destinatari di cui all'articolo 18 capoversi 1-3, dopo il 5 marzo 2022.

<sup>3</sup> Sono eccettuati i mutui concessi per:

- a. finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l'Unione europea e Paesi terzi;
- b. finanziare la fornitura di beni e servizi, dall'Unione europea o da Paesi terzi, in adempimento di un trattato commerciale di cui alla lettera a;
- c.<sup>79</sup> garantire la liquidità prescritta dalla legge di persone giuridiche con sede in Svizzera o nell'Unione europea di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese elencate nell'allegato 9.

<sup>4</sup> È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui a destinatari di cui all'articolo 18 capoverso 4, dopo il 28 febbraio 2022; sono eccettuati i mutui concessi per:

<sup>79</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

- a. finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l'Unione europea e Paesi terzi;
- b. finanziare la fornitura di beni e servizi, dall'Unione europea o Paesi terzi, in adempimento di un trattato commerciale di cui alla lettera a.

<sup>5</sup> Il divieto di cui al capoverso 4 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 28 febbraio 2022 purché:

- a. tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
  1. siano stati convenuti prima del 28 febbraio 2022, e
  2. non siano stati modificati in tale data o in data successiva;
- b. prima del 28 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto.

<sup>6</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 5 marzo 2022 purché:

- a. tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
  1. siano stati convenuti prima del 5 marzo 2022, e
  2. non siano stati modificati in tale data o in data successiva;
- b. prima del 5 marzo 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto;
- c. all'atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti allora vigenti di cui nella presente ordinanza.

**Art. 20<sup>80</sup>** Divieto di accettare depositi e valori patrimoniali basati su criptovalute

<sup>1</sup> A persone e organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale, se il valore totale dei depositi della persona fisica, della banca, dell'impresa o dell'organizzazione è superiore a 100 000 franchi per ogni persona o organismo, è vietato accettare depositi:

- a. di cittadini russi;
- b. di persone fisiche residenti nella Federazione Russa;
- c. di banche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Svizzera; o
- d. di banche, imprese od organizzazioni stabilite al di fuori della Svizzera e dello SEE e i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da cittadini russi o da persone fisiche residenti nella Federazione Russa.<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>81</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

<sup>2</sup> A persone e organismi che prestano a titolo professionale servizi di portafoglio, conti o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute, se il valore totale dei valori patrimoniali basati su criptovalute della persona fisica o giuridica, dell'impresa o dell'organizzazione per portafoglio, conto o fornitore di servizi di custodia è superiore a 10 000 franchi, è vietato fornire tali servizi:

- a. a cittadini russi;
- b. a persone fisiche residenti nella Federazione Russa; o
- c. a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa.<sup>82</sup>

<sup>3</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno stato membro dello SEE, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.<sup>83</sup>

<sup>4</sup> D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se il deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute sono necessari per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. scopi umanitari o scopi di evacuazione;
- c. attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa;
- c<sup>bis</sup>.<sup>84</sup> il pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- d. svolgere attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di un'organizzazione internazionale;
- e. tutelare gli interessi svizzeri;
- f.<sup>85</sup> gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Svizzera e la Federazione Russa, tra la Svizzera e lo SEE o tra lo SEE e la Federazione Russa.

#### **Art. 21**<sup>86</sup> Dichiarazione obbligatoria relativa ai depositi esistenti

Le persone e gli organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale forniscono alla SECO, entro il 3 giugno 2022, un elenco dei depositi superiori

<sup>82</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

<sup>83</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

<sup>84</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

<sup>85</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

<sup>86</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

a 100 000 franchi detenuti da cittadini russi, da persone fisiche residenti nella Federazione Russa o da banche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa. Essi forniscono alla SECO aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi.

**Art. 22** Divieto ai depositari centrali di prestare determinati servizi

<sup>1</sup> Ai depositari centrali di titoli è vietato prestare qualsiasi servizio per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo, persona fisica residente nella Federazione Russa o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.<sup>87</sup>

<sup>2</sup> Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.<sup>88</sup>

**Art. 23** Divieto di vendere valori mobiliari

<sup>1</sup> È vietato vendere valori mobiliari denominati in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di investimenti collettivi di capitale che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo, persona fisica residente nella Federazione Russa, o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.<sup>89</sup>

<sup>2</sup> Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.<sup>90</sup>

**Art. 24**<sup>91</sup> Divieto di transazioni con la Banca centrale della Federazione Russa

<sup>1</sup> Sono vietate le transazioni legate alla gestione delle riserve e degli averi della Banca centrale della Federazione Russa, comprese le transazioni con qualsiasi banca, impresa o organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Federazione Russa, come il *National Wealth Fund* russo (fondo sovrano russo).

<sup>2</sup> D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se:

- a. le transazioni sono necessarie per porre fine, al più tardi entro il 4 maggio 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste banche, imprese o organizzazioni prima del 4 marzo 2022 alle ore 18.00; oppure

<sup>87</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 260).

<sup>88</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU **2022** 198).

<sup>89</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 260).

<sup>90</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU **2022** 198).

<sup>91</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU **2022** 198).

- b. ciò è strettamente necessario per assicurare la stabilità finanziaria della Svizzera.

**Art. 24a<sup>92</sup>** Divieto di transazioni con imprese statali

<sup>1</sup> È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con:

- a. una banca, un'impresa o un'organizzazione situata nella Federazione Russa elencata nell'allegato 15;
- b.<sup>93</sup> una banca, un'impresa o un'organizzazione situata al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE e controllata per oltre il 50 per cento da banche o imprese di cui alla lettera a;
- c. un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, di un'impresa o di un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

<sup>2</sup> Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

- a.<sup>94</sup> alle transazioni necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o in Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Kosovo o Serbia;
- b. alle transazioni relative a progetti energetici al di fuori della Federazione Russa in cui una banca, un'impresa o un'organizzazione elencata nell'allegato 15 è un azionista di minoranza;
- c. alle transazioni effettuate per:
  1. permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie o fornire aiuto alla popolazione civile, oppure
  2. permettere lo svolgimento delle attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e l'adempimento di missioni ufficiali della Confederazione;
- d.<sup>95</sup> alle transazioni relative alla fornitura di servizi di telecomunicazione o dei centri di dati oppure alla prestazione di servizi e alla fornitura di apparecchiature necessarie per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza dei servizi di telecomunicazione, compresa la messa a disposizione di firewall e di

<sup>92</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

<sup>93</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

<sup>94</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 436).

<sup>95</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).



servizi di call center per una banca, un'impresa o un'organizzazione elencata nell'allegato 15;

- e.<sup>96</sup> alle transazioni necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa o attraverso la Federazione Russa;
- f.<sup>97</sup> alle transazioni necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi;
- g.<sup>98</sup> alle transazioni necessarie per garantire l'accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrari in Svizzera o in uno Stato membro del SEE o per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro del SEE.

<sup>3</sup> D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può, in via eccezionale, autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina.

#### **Art. 25** Divieto di finanziamenti, partecipazioni e servizi nei territori designati

<sup>1</sup> È vietato concedere mutui e crediti a imprese e organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6 nonché partecipare alla concessione di simili mutui e crediti.

<sup>2</sup> È vietato acquisire o aumentare partecipazioni a imprese e immobili nei territori designati nonché costituire joint venture con imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6.

<sup>3</sup> È vietato fornire servizi di investimento direttamente legati alle attività di cui ai capoversi 1 e 2.

<sup>4</sup> È vietato fornire servizi in relazione ad attività turistiche nei territori designati di cui all'allegato 6.

<sup>5</sup> I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano alle attività necessarie ad assicurare l'esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari o delle organizzazioni internazionali nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede nei territori designati di cui all'allegato 6 oppure che servono a garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti.

#### **Art. 26** Divieto di cofinanziamento

<sup>1</sup> È vietato investire in progetti cofinanziati dal *Russian Direct Investment Fund*, parteciparvi o contribuirvi in altro modo.

<sup>96</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 3 ago. 2022 (RU 2022 436). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

<sup>97</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 3 ago. 2022 (RU 2022 436). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

<sup>98</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 436).

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1, d'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare la partecipazione a un investimento in progetti cofinanziati dal *Russian Direct Investment Fund*, o un contributo a tali progetti, dopo aver accertato che questa partecipazione all'investimento o questo contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 5 marzo 2022 o di contratti accessori necessari all'esecuzione di tali contratti.

**Art. 27<sup>99</sup>** Divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria

È vietato fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle banche, imprese o organizzazioni elencate nell'allegato 14 o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa e controllata per oltre il 50 per cento da banche, imprese o organizzazioni elencate nell'allegato 14.

**Art. 28<sup>100</sup>** Divieto concernente le banconote

<sup>1</sup> Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE a qualsiasi persona fisica o giuridica, qualsiasi organizzazione o qualsiasi impresa nella Federazione Russa, compresi il governo e la Banca centrale della Federazione Russa, o per un uso nella Federazione Russa.

<sup>2</sup> Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, all'esportazione e al transito di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE se tale vendita, fornitura, esportazione o trasporto è necessario per:

- a. uso personale da parte di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o dei loro familiari stretti che li accompagnano; o
- b. permettere l'esercizio di attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di un'organizzazione internazionale nella Federazione Russa.

**Art. 28a<sup>101</sup>** Divieto di servizi di rating del credito

<sup>1</sup> È vietato prestare servizi di rating del credito o fornire accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito a o in merito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente nella Federazione Russa o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.<sup>102</sup>

<sup>2</sup> I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE

<sup>99</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

<sup>100</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>101</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 15 apr. 2022 (RU 2022 198).

<sup>102</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

**Art. 28b**<sup>103</sup> Divieti relativi a imprese operanti nel settore dell'energia nella Federazione Russa<sup>104</sup>

<sup>1</sup> Le seguenti attività in relazione a imprese operanti nel settore dell'energia nella Federazione Russa sono vietate:<sup>105</sup>

- a. acquisire nuove partecipazioni o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operante nel settore dell'energia nella Federazione Russa;
- b.<sup>106</sup> concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale proprio, a qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera e allo SEE e operante nel settore dell'energia nella Federazione Russa o per il finanziamento di tale persona giuridica, impresa o organizzazione;
- c. costituire nuove imprese in partecipazione con persone giuridiche, imprese o organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operanti nel settore dell'energia nella Federazione Russa;
- d. prestare servizi d'investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a, b e c.

<sup>2</sup> D'intesa con i servizi competenti del DFAE, del DATEC e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 se le attività:<sup>107</sup>

- a.<sup>108</sup> sono necessarie per garantire l'approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente o per trasportare petrolio e gas naturale, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera o negli Stati membri dello SEE; oppure
- b. riguardano una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione operante nel settore dell'energia nella Federazione Russa posseduta da un'impresa o un'organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o di uno Stato membro dello SEE.

<sup>103</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

<sup>104</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>105</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>106</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>107</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>108</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

**Art. 28c<sup>109</sup>** Divieti di fornire sostegno alle istituzioni pubbliche

<sup>1</sup> È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, soprattutto mediante la concessione di mezzi finanziari, assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio nell'ambito di un programma della Svizzera a qualsiasi persona giuridica, impresa od organizzazione stabilita in Russia sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento.

<sup>2</sup> Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

- a. ad attività umanitarie, alla lotta contro emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali;
- b. ai programmi veterinari e fitosanitari;
- c. alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali e nell'ambito del reattore sperimentale termonucleare internazionale ITER;
- d. alla cooperazione intergovernativa nell'ambito della Convenzione del 30 novembre 2009<sup>110</sup> relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X e della Convenzione del 16 dicembre 1998<sup>111</sup> sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone;
- e. alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione di impianti nucleari civili, alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
- f. ai programmi di mobilità e scambio per singole persone e a provvedimenti per la promozione di contatti interpersonali;
- g. ai programmi per il clima e l'ambiente che non sono a sostegno della ricerca e dell'innovazione; oppure
- h. alle attività necessarie per l'esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

<sup>109</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>110</sup> RS 0.422.10

<sup>111</sup> RS 0.424.10

**Art. 28d<sup>112</sup>** Divieti relativi ai trust

<sup>1</sup> È vietato stabilire o fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo e servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine avente come trustor o beneficiario:

- a. cittadini russi o persone fisiche residenti nella Federazione Russa;
- b. persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa;
- c. persone giuridiche, imprese od organizzazioni i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b;
- d. persone giuridiche, imprese od organizzazioni sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a, b o c;
- e. persone giuridiche, imprese od organizzazioni che agiscono per conto di una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a, b, c o d.

<sup>2</sup> È vietato agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine di cui al capoverso 1.<sup>113</sup>

<sup>3</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino svizzero o di uno Stato membro dello SEE o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera in uno Stato membro dello SEE.

<sup>4</sup> D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per servizi necessari per:

- a. attività umanitarie, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o evacuazioni; o
- b. attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa;
- c.<sup>114</sup> la gestione di un trust o di istituti giuridici affini il cui scopo è amministrare fondi della previdenza professionale, contratti di assicurazione o piani di azionariato per i dipendenti oppure organizzazioni di utilità pubblica, club sportivi amatoriali o fondi per minorenni e adulti vulnerabili.

<sup>112</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00, il cpv. 2 entra in vigore il 29 mag. 2022 (RU **2022** 260).

<sup>113</sup> Abrogato temporaneamente dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, con effetto dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 al 31 lug. 2022 (RU **2022** 381).

<sup>114</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 381).

<sup>5</sup> D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 2 per consentire la prosecuzione di questi servizi per i seguenti motivi:

- a. effettuare le transazioni necessarie per porre fine ai contratti stipulati prima del 28 aprile 2022 incompatibili con il presente articolo, purché tali transazioni siano state avviate prima del 30 maggio 2022 e concluse entro il 1° ottobre 2022;
- b. per motivi diversi da quelli di cui alla lettera a, purché i prestatori di servizi non accettino direttamente o indirettamente averi o risorse economiche da parte delle persone di cui al capoverso 1, non li mettano loro a disposizione o non procurino loro altri vantaggi derivanti dai valori patrimoniali collocati in un trust o in un istituto giuridico affine.<sup>115</sup>

**Art. 28e<sup>116</sup>** Divieti concernenti i servizi

<sup>1</sup> È vietata la fornitura diretta e indiretta di servizi nei settori della revisione contabile, comprese la revisione legale dei conti, la contabilità e la consulenza fiscale, nonché di consulenze aziendali e in materia di pubbliche relazioni al Governo della Federazione Russa o alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa.

<sup>2</sup> Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

- a. ai servizi necessari per avvalersi del diritto alla difesa nei procedimenti giudiziari e del diritto a un ricorso effettivo;
- b. ai servizi destinati all'uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa, di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, di un'impresa o di un'organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE.

<sup>3</sup> D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 per servizi necessari per:

- a. attività umanitarie, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o evacuazioni;
- b. attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa.

<sup>115</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 381).

<sup>116</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

## Sezione 4: Ulteriori restrizioni

### Art. 29 Divieto di entrata e di transito

<sup>1</sup> L'entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell'allegato 8.

<sup>2</sup> La Segreteria di Stato della migrazione (SEM), o il DFAE nel quadro della sua competenza di cui all'articolo 38 dell'ordinanza del 15 agosto 2018<sup>117</sup> concernente l'entrata e il rilascio del visto, può concedere deroghe:

- a. per motivi umanitari comprovati;
- b. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la situazione in Ucraina; oppure
- c. per tutelare interessi svizzeri.

### Art. 29a<sup>118</sup> Traffico aereo

<sup>1</sup> È vietato decollare o atterrare sul territorio della Svizzera o sorvolare il territorio svizzero:

- a. per i veicoli aerei di vettori aerei di compagnie aeree della Federazione Russa con una licenza di esercizio o una licenza equivalente rilasciata dalle autorità della Federazione Russa, anche per i veicoli aerei utilizzati da queste imprese nell'ambito di accordi di ripartizione di codici (*code sharing*) o di accordi di prenotazione di capacità (*blocked space*);
- b.<sup>119</sup> per i veicoli aerei registrati nella Federazione Russa o che sono di proprietà, noleggiati o altrimenti controllati da persone fisiche o giuridiche, organizzazioni o organismi russi.

<sup>2</sup> Sono esenti dal divieto di cui al capoverso 1:

- a. voli per scopi umanitari;
- b. voli di ricerca e salvataggio;
- c. voli di rimpatrio una tantum di veicoli aerei in leasing con la relativa autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC);
- d. sorvoli e atterraggi in situazioni di emergenza;
- e. voli di aerei militari e altri veicoli aerei di Stato stranieri con autorizzazione (diplomatic clearance) conformemente all'articolo 4 dell'ordinanza del 23 marzo 2005<sup>120</sup> concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo.

<sup>117</sup> RS 142.204

<sup>118</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>119</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

<sup>120</sup> RS 748.111.1

<sup>3</sup> Previa consultazione degli organi competenti della SECO e del DFAE, l'UFAC può concedere ulteriori deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per salvaguardare gli interessi della Svizzera o per altri scopi conformi agli obiettivi della presente ordinanza.

**Art. 29b<sup>121</sup>** Divieti relativi alla pubblicità su alcuni media russi

È vietato commissionare pubblicità o fungere da intermediario per la pubblicità di prodotti o servizi che viene trasmessa o diffusa in programmi radiofonici o televisivi o in altri contenuti elettronici creati o trasmessi da una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui all'allegato 25. Questo vale a prescindere dal mezzo di trasmissione o di diffusione dei contenuti.

**Art 29c<sup>122</sup>** Divieti relativi agli appalti pubblici

<sup>1</sup> I committenti di appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali in virtù dell'articolo 4 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 giugno 2019<sup>123</sup> sugli appalti pubblici (LAPub), dell'articolo 8 capoverso 1 del Concordato intercantonale del 25 novembre 1994/15 marzo 2001<sup>124</sup> sugli appalti pubblici (CIAP 2001) e dell'articolo 4 capoversi 1 e 2 del Concordato intercantonale del 15 novembre 2019<sup>125</sup> sugli appalti pubblici (CIAP 2019) hanno il divieto, a partire dai valori soglia indicati nei trattati internazionali, di aggiudicare appalti pubblici secondo l'articolo 8 LAPub, l'articolo 6 CIAP 2001 e l'articolo 8 CIAP 2019 a:

- a. un cittadino russo o una persona fisica residente nella Federazione Russa;
- b. una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione stabilita nella Federazione Russa;
- c. una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione direttamente o indirettamente detenuta per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b;
- d. una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a, b o c.

<sup>2</sup> Ai committenti di appalti pubblici di cui al capoverso 1 è vietato concludere contratti di appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del capoverso 1 con le persone fisiche o giuridiche, le imprese o le organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a–d.

<sup>3</sup> I contratti di appalti pubblici di cui al capoverso 2 in corso d'esecuzione devono terminare entro il 28 febbraio 2023.

<sup>121</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

<sup>122</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

<sup>123</sup> RS 172.056.1

<sup>124</sup> Questo Concordato intercantonale può essere consultato all'indirizzo [www.lexfind.ch/fe/de/tol/33879/versions/219579/de](http://www.lexfind.ch/fe/de/tol/33879/versions/219579/de)

<sup>125</sup> Questo Concordato intercantonale può essere consultato all'indirizzo [www.lexfind.ch/fe/de/tol/33884/versions/219203/de](http://www.lexfind.ch/fe/de/tol/33884/versions/219203/de)



<sup>4</sup> I capoversi 1–3 si applicano anche alle aggiudicazioni e ai contratti di appalti pubblici ai quali partecipano, per oltre il 10 per cento del valore dell'appalto, subappaltatori e fornitori qualificati di persone, imprese od organizzazioni ai sensi del capoverso 1 lettere a–d.

<sup>5</sup> I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano:

- a. ai cittadini russi residenti in Svizzera;
- b. alle persone giuridiche, imprese od organizzazioni direttamente o indirettamente detenute prima del 31 agosto 2022 per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui al capoverso 1 stabilite in Svizzera prima del 31 agosto 2022.

<sup>6</sup> D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–4, in particolare:

- a. per la gestione, la manutenzione e la disattivazione di impianti nucleari civili, l'eliminazione di rifiuti radioattivi, l'approvvigionamento e il ritrattamento di combustibile e la sicurezza di tali impianti, nonché per la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e di applicazioni mediche analoghe, di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
- b. per la cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
- c. per l'acquisizione di beni o servizi strettamente necessari che possono essere forniti in quantità sufficiente solo dalle persone, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a–d;
- d. per lo svolgimento delle attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
- e. per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas naturale e di petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro da o attraverso la Federazione Russa in Svizzera o negli Stati membri dello SEE.

<sup>7</sup> I committenti soggetti al diritto federale in materia di appalti pubblici sorvegliano l'osservanza dei divieti di cui ai capoversi 1–3; a tal fine possono richiedere in particolare una dichiarazione degli offerenti.

<sup>8</sup> I Cantoni provvedono all'osservanza dei divieti di cui ai capoversi 1–3 da parte delle organizzazioni soggette al diritto cantonale in materia di appalti pubblici; a tal fine possono richiedere in particolare una dichiarazione degli offerenti.

<sup>9</sup> I committenti di cui al capoverso 7 e i Cantoni di cui al capoverso 8 segnalano alla SECO i casi di applicazione del capoverso 3.

**Art. 30** Divieto di soddisfare determinati crediti

È vietato soddisfare i crediti su un contratto o un affare la cui esecuzione è stata impedita da o sulla quale hanno inciso, direttamente o indirettamente, misure imposte dalla presente ordinanza, dall'ordinanza del 27 agosto 2014<sup>126</sup> che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina o dall'ordinanza del 2 aprile 2014<sup>127</sup> che istituisce provvedimenti per impedire l'aggravamento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina; questo divieto si applica ai crediti detenuti da:

- a.<sup>128</sup> persone giuridiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;
- abis.<sup>129</sup> persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite fuori dalla Svizzera e dagli Stati membri dello SEE i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da persone giuridiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;
- b. qualsiasi altra persona fisica, impresa o organizzazione russa;
- c. una persona fisica, impresa o organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica, impresa o organizzazione di cui alle lettere a e b.

**Sezione 5: Esecuzione e disposizioni penali****Art. 31** Esecuzione e controllo

<sup>1</sup> La SECO sorveglia l'esecuzione degli articoli 2–6, 9–28e, 29c e 30.<sup>130</sup>

<sup>1bis</sup> L'Ufficio federale dell'agricoltura sorveglia l'esecuzione dell'articolo 14c capoverso 3.<sup>131</sup>

<sup>2</sup> La SEM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 29.

<sup>2bis</sup> L'UFAC sorveglia l'esecuzione dell'articolo 29a.<sup>132</sup>

<sup>2ter</sup> L'Ufficio federale delle comunicazioni sorveglia l'esecuzione dell'articolo 29b.<sup>133</sup>

<sup>126</sup> RU 2014 2803, 4059; 2015 809, 1015, 2311, 3821; 2016 995, 3435, 3881; 2017 1681, 4037, 5065, 7657; 2018 1177, 2139, 2535, 3025, 3259, 5341; 2019 613, 1085, 1953, 3089; 2020 449, 1153, 3889, 4157; 2021 175, 568, 626; 2022 8, 138, 143, 144

<sup>127</sup> RU 2014 877, 1003, 1213, 2479

<sup>128</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>129</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>130</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

<sup>131</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 29 lug. 2022 (RU 2022 260).

<sup>132</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>133</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

<sup>3</sup> Il controllo al confine è di competenza dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

#### **Art. 32** Disposizioni penali

<sup>1</sup> Chiunque viola gli articoli 2-6, 9-15, 17-20 e 22-30 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

<sup>2</sup> Chiunque viola gli articoli 16 e 21 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

<sup>3</sup> Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

### **Sezione 6: Pubblicazione e disposizioni finali**

#### **Art. 33**<sup>134</sup> Pubblicazione

I contenuti degli allegati 1, 2, 8-15, 23 e 25 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali né nella Raccolta sistematica del diritto federale.

#### **Art. 34** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 27 agosto 2014<sup>135</sup> che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è abrogata.

#### **Art. 35** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Gli articoli 3, 4 e 7, applicati in riferimento alle zone delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk non controllate dal governo ucraino, non si applicano agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.

<sup>2</sup> L'articolo 18 capoversi 1 e 4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.

<sup>3</sup> L'articolo 19 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.

<sup>4</sup> In deroga ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 e 5 capoversi 1 e 2, la SECO autorizza le domande presentate entro l'8 maggio 2022 per attività destinate a fini civili e a destinatari finali civili basate su contratti conclusi prima del 5 marzo 2022. I destinatari finali di cui all'allegato 2 rientrano in questa disposizione se le attività per cui fanno domanda sono di natura esclusivamente civile.

<sup>134</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 436).

<sup>135</sup> [RU 2014 2803, 4059; 2015 809, 1015, 2311, 3821; 2016 995, 3435, 3881; 2017 1681, 4037, 5065, 7657; 2018 1177, 2139, 2535, 3025, 3259, 5341; 2019 613, 1085, 1953, 3089; 2020 449, 1153, 3889, 4157; 2021 175, 568, 626; 2022 8, 138, 143, 144]

<sup>5</sup> L'articolo 9 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 5 marzo 2022 ed eseguiti entro il 28 marzo 2022.<sup>136</sup>

<sup>6</sup> Il divieto di cui all'articolo 24a capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 26 marzo 2022 ed eseguiti entro il 15 maggio 2022.<sup>137</sup>

<sup>7</sup> L'articolo 11 capoversi 1 e 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 26 marzo 2022 ed eseguiti entro il 17 settembre 2022.<sup>138</sup>

<sup>8</sup> L'articolo 14a capoversi 1 e 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 26 marzo 2022 ed eseguiti entro il 17 giugno 2022.<sup>139</sup>

<sup>9</sup> L'articolo 10 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 5 marzo 2022 ed eseguiti entro il 3 giugno 2022.<sup>140</sup>

<sup>10</sup> L'articolo 11a non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 aprile 2022 ed eseguiti entro il 29 luglio 2022.<sup>141</sup>

<sup>11</sup> L'articolo 12 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 aprile 2022 ed eseguiti entro il 29 agosto 2022.<sup>142</sup>

<sup>12</sup> L'articolo 14c non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 aprile 2022 ed eseguiti entro il 29 luglio 2022.<sup>143</sup>

<sup>13</sup> L'articolo 24a capoverso 1 non si applica alle transazioni per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di carbone o di altri combustibili fossili solidi secondo l'allegato 22 in Svizzera o negli Stati membri dello SEE effettuate entro il 29 agosto 2022.<sup>144</sup>

<sup>14</sup> L'articolo 28c capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 aprile 2022 ed eseguiti entro il 29 ottobre 2022.<sup>145</sup>

<sup>15</sup> L'articolo 12a capoversi 1 e 2 non si applica:

- a. affari riguardanti l'acquisto, l'importazione, il transito o il trasporto di merci della voce di tariffa 2709 00 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 dicembre 2022, e alle operazioni *untantum* per consegna a breve termine dello stesso contenuto eseguite entro il

<sup>136</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

<sup>137</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

<sup>138</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

<sup>139</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

<sup>140</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>141</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>142</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>143</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>144</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

<sup>145</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

5 dicembre 2022, a condizione che i contratti esistenti siano notificati alla SECO entro il 21 luglio 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate alla SECO entro 10 giorni dal completamento;

- b. agli affari riguardanti l'acquisto, l'importazione, il transito o il trasporto di merci della voce di tariffa 2710 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 febbraio 2023, e alle operazioni una tantum per consegna a breve termine dello stesso contenuto eseguite entro il 5 febbraio 2023, a condizione che i contratti esistenti siano notificati alla SECO entro il 21 luglio 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate alla SECO entro 10 giorni dal completamento.<sup>146</sup>

<sup>16</sup> L'articolo 12*b* capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 dicembre 2022.<sup>147</sup>

<sup>17</sup> L'articolo 24*a* capoverso 1 non si applica:

- a. all'accettazione dei pagamenti dovuti dalle banche, imprese o organizzazioni di cui all'articolo 24*a* capoverso 1 nell'ambito di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022;
- b.<sup>148</sup> alle transazioni, compresa la vendita, necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di una joint venture o di un istituto giuridico affine costituiti prima del 26 marzo 2022 e a cui partecipa una banca, un'impresa o un'organizzazione di cui all'articolo 24*a* capoverso 1.<sup>149</sup>

<sup>18</sup> L'articolo 28*d* capoverso 1 non si applica alle transazioni necessarie per porre fine entro il 31 luglio 2022 ai contratti stipulati prima del 28 aprile 2022 incompatibili con il presente articolo.<sup>150</sup>

<sup>19</sup> L'articolo 28*e* capoverso 1 non si applica alla fornitura di servizi necessari per porre fine entro il 31 luglio 2022 ai contratti stipulati prima del 30 giugno 2022 incompatibili con il presente articolo.<sup>151</sup>

### **Art. 36**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 4 marzo 2022 alle ore 18.00.

<sup>146</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

<sup>147</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

<sup>148</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 436).

<sup>149</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

<sup>150</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

<sup>151</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

*Allegato 1*<sup>152</sup>  
(art. 5 cpv. 1 e 2)

**Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza**<sup>153</sup>

<sup>152</sup> Aggiornato dai n. II cpv. 1 delle O del 25 mar. 2022 (RU **2022** 198), del 27 apr. 2022 (RU **2022** 260) dai n. I cpv. 1 delle O del DEFR del 10 giu. 2022 (RU **2022** 347) e del 28 lug. 2022, in vigore dal 29 lug. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 432).

<sup>153</sup> Questo allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 2*<sup>154</sup>  
(art. 35 cpv. 4)

## **Destinatari finali secondo l'articolo 35 capoverso 4**<sup>155</sup>

<sup>154</sup> Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 25 mar. 2022 (RU **2022** 198) dai n. I cpv. 1 delle O del DEFR del 10 giu. 2022 (RU **2022** 347) e del 28 lug. 2022, in vigore dal 29 lug. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 432).

<sup>155</sup> Questo allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 3*  
(art. 9 cpv. 1-3)

## **Beni per l'aviazione e l'industria spaziale**

Voce di tariffa doganale	Designazione
88	Navigazione aerea o spaziale, o parti di esse



*Allegato 4*<sup>156</sup>  
(art. 10 cpv. 1 e 4)

## Beni per la lavorazione di petrolio e gas

	Voce di tariffa	Designazione
ex	8414.1090	Pompe criogeniche nel trattamento del GNL
ex	8418 69	Unità di processo per il raffreddamento del gas nel trattamento del GNL
ex	8419 40	Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico
ex	8419 40	Unità di processo per la separazione e il frazionamento degli idrocarburi nel trattamento del GNL
ex	8419 50	Camera fredda (cold box) nel trattamento del GNL
ex	8419 50	Scambiatori criogenici nel trattamento del GNL
ex	8414 60	Unità di processo per la liquefazione del gas naturale
ex	8419 60, 8419 89, 8421 39	Tecnologia di recupero e purificazione dell'idrogeno
ex	8419 60, 8419 89, 8421 39	Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria e di recupero dello zolfo (comprese le unità di lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda)
ex	8419 89	Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete, progettati per essere utilizzati con la tecnologia di cui al presente allegato
ex	8419 89	Unità di alchilazione e isomerizzazione
ex	8419 89	Unità di produzione di idrocarburi aromatici
ex	8419 89	Unità di reforming / cracking catalitico
ex	8419 89	Apparecchi per coking ritardato
ex	8419 89	Unità di cokefazione flessibile
ex	8419 89	Reattori di idrocracking
ex	8419 89	Contenitori di reattori di idrocracking
ex	8419 89	Tecnologia per la generazione di idrogeno
ex	8419 89	Tecnologia/unità di idrotattamento
ex	8419 89	Unità di isomerizzazione della nafta

<sup>156</sup> Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell'O del DEFR 28 lug. 2022, in vigore dal 29 lug. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 432).

---

	Voce di tariffa	Designazione
ex	8419 89	Unità di polimerizzazione
ex	8419 89	Unità di produzione dello zolfo
ex	8419 89	Unità di alchilazione e rigenerazione con acido solforico
ex	8419 89	Unità di cracking termico
ex	8419 89	Unità di transalchilazione [del toluene e degli aromatici pesanti]
ex	8419 89	Riduttori di viscosità (visbreaker)
ex	8419 89	Unità di idrocracking con gasolio sottovuoto
ex	8479 89	Unità di deasfaltazione con solvente

---

*Allegato 5*<sup>157</sup>  
(art. 11 cpv. 1)

## Beni per il settore dell'energia

Codice CN	Designazione della merce
7304 11 00	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di acciai inossidabili
7304 11 00	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 11 00	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 11 00	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 22 00	Aste di perforazione senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas
7304 23 00	Aste di perforazione senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di ghisa)
7304 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)
7304 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)

<sup>157</sup> Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

Codice CN	Designazione della merce
7305 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco sommerso
7305 12 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)
7305 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)
7305 20 00	Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)
8207 13 00	Utensili di perforazione o di sondaggio, intercambiabili, con parti operanti di carburi metallici sintetizzati o di cermet
8207 19 00	Utensili di perforazione o di sondaggio, intercambiabili, con parti operanti di diamante o di conglomerato diamantifero
ex 8413 50	Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m <sup>3</sup> /ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio

Codice CN	Designazione della merce
ex 8413 60	Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m <sup>3</sup> /ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio
8413 82	Elevatori per liquidi (escl. pompe)
8413 92	Parti di elevatori per liquidi, non nominate altrove
8430 49 00	Macchine di sondaggio o di perforazione per la perforazione della terra, l'estrazione dei minerali o dei minerali metalliferi, non semoventi e non idrauliche (escl. macchine per perforare trafori e gallerie e apparecchi azionati manualmente)
ex 8431 39 00	Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio della voce 8428
ex 8431 43 00	Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle sottovoci 8430 41 o 8430 49
ex 8431 49	Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle voci 8426, 8429 e 8430
8705 20	Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione
8905 20 00	Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili
8905 90 00	Navi-faro, navi-pompa, pontoni-gru ed altri natanti, la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale, per la navigazione marittima (escl. draghe, piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili, imbarcazioni da pesca e navi da guerra)

*Allegato 6*  
(art. 13 cpv. 1, 14 cpv. 1 e 2, 25 cpv. 1–4)

## **Territori designati**

Crimea

Sebastopoli

Zone nella regione ucraina di Donetsk non controllate dal governo ucraino

Zone nella regione ucraina di Luhansk non controllate dal governo ucraino

*Allegato 7*  
(art. 14 cpv. 1 e 2)

## Beni vietati

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri
Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
Capitolo 29	Prodotti chimici organici
3824	Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove
3826	Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 %
Capitolo 72	Ferro e acciaio
Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio
Capitolo 74	Rame e lavori di rame
Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel
Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio
Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo
Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco
Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie
8207 13 00	Utensili di perforazione o di sondaggio con parte operante di cermet
8207 19 00	Utensili di perforazione o di sondaggio, altri, comprese le parti
8401	Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine e apparecchi per la separazione isotopica

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»
8403	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402
8404	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o ricuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore
8405	Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, con o senza i loro depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, con o senza i loro depuratori
8406	Turbine a vapore
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
8410	Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas
8412	Altri motori e macchine motrici
8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi
8414	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti
8415	Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente
8416	Brucciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili



Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
8417	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine
8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
8422	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
8424	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
8425	Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti
8426	Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavalier» e carri-gru
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento
8428	Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio, ascensori, scale mobili, trasportatori e teleferiche)
8429	Apripista (bulldozers) e apripista con lama inclinabile (angledozers), livellatrici, ruspe spianatrici (scrapers), pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
8430	Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, lo scavo, il costipamento, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve
8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430
8432	Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi
8435	Presse e torchi, pigiatrici e macchine e apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili
8436	Altre macchine e apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e allevatrici per l'avicoltura
8437	Macchine per pulire, cernere o vagliare cereali o legumi secchi; macchine e apparecchi per mulini o per il trattamento dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine e gli apparecchi del tipo per fattoria
8439	Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone
8440	Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli
8441	Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie
8442	Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri e altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio, levigati, graniti, lucidati)
8443	Macchine ed apparecchi per stampare mediante lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e fax, anche combinati fra di loro; parti e accessori
8444 00 00	Macchine per la filatura (estrusione), lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
8445	Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione dei filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione dei filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447
8447	Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate o per tessuti «tufted»
8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, ratiere, meccanismi Jacquard, rompiscatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)
8449 00 00	Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine e apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire
8453	Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire
8454	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, per le acciaierie o per le fonderie
8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri
8456	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; macchine da taglio a getto d'acqua

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
8457	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli
8458	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo
8459	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) per forare, alesare, fresare, filettare o maschiare i metalli che operano con asportazione di materia, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458
8460	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o per altre operazioni di finitura dei metalli o dei cermet, operanti a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, diverse dalle macchine per il taglio o la finitura degli ingranaggi della voce 8461
8461	Macchine per piallare, limare, stozzare, brocciare, per tagliare o rifinire gli ingranaggi, segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove
8462	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle succitate
8463	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di metallo
8464	Macchine utensili per la lavorazione della pietra, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili, oppure per la lavorazione a freddo del vetro
8465	Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili
8466	Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie
8467	Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
8468	Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine e apparecchi a gas per la tempera superficiale
8467 9030	Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi
8470	Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcoli; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili macchine, con dispositivo di calcoli; registratori di cassa
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
8472	Altre macchine e apparecchi per ufficio (per esempio, duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare)
8473	Parti e accessori (diversi dai cofanetti, dalle guaine e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine e apparecchi delle voci da 8469 a 8472
8474	Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia
8475	Macchine per montare lampade, tubi o valvole, elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro
8476	Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio, francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
8477	Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8478	Macchine e apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8479	Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna, meccanici
8486	Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di lingotti, placchette o dispositivi semiconduttori, di circuiti integrati elettronici o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi nominati alla nota 9 C) di questo capitolo; parti e accessori
8487	Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche
8501	Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
8503	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
8505	Elettromagneti; calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissaggio; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche
8507	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare
8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori
8514	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti a induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche
8515	Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (comescopes)
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
8528	Monitor e proiettori, non incorporanti un apparecchio ricevente per la televisione; apparecchi riceventi per la televisione anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio per la riproduzione del suono o delle immagini
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528
8530	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi), di sicurezza, di controllo o di comando, per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608)
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio, suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530
8532	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili
8533	Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)
8534	Circuiti stampati
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l'allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione), per una tensione eccedente 1000 Volt
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l'allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampane, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537



Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
8539	Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco
8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio, lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539
8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati
8542	Circuiti integrati elettronici
8543	Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia
8547	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio, boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo
	Prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la diffusione statistica

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
8701	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)
8702	Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l'autista
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci
8705	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio, carroattrezzi, gru-automobili, autopompe, autocarri betoniera, autospazzatrici, veicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)
8706	Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti
8710 00 00	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti
Capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale
Capitolo 98	Impianti industriali
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
7107	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7109	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
7110	Platino, greggio o semilavorato, o in polvere
7111	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
7112	Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi
9013	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo
9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione
9015	Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri
9025	Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati tra loro
9026	Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032
9027	Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio, polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri); microtomi
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura
9029	Altri contatori (per esempio, contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), podometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

---

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili
9032	Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici
9033	Parti e accessori, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti del capitolo 90

*Allegato* 8<sup>158</sup>  
(art. 15 cpv. 1 e 4, 29 cpv. 1)

**Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie**<sup>159</sup>

<sup>158</sup> Aggiornato dai n. I delle O del DEFR del 16 mar. (RU **2022** 173), del 13 apr. 2022 (RU **2022** 237), del 3 mag. 2022 (RU **2022** 270) dai n. I cpv. 1 delle O del DEFR del 10 giu. 2022 (RU **2022** 347), del 28 lug. 2022 (RU **2022** 432), dal n. II cpv. 1 dell'O del 3 ago. 2022 (RU **2022** 436) e dal n. I dell'O del DEFR del 16 ago. 2022, in vigore dal 17 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 451).

<sup>159</sup> Questo all. non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/451> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 9*  
(art. 18 cpv. 1 lett. a e b, 19 cpv. 3 lett. c)

## **Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari<sup>160</sup>**

<sup>160</sup> Questo allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 10*  
(art. 18 cpv. 2 lett. a e b)

**Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari<sup>161</sup>**

<sup>161</sup> Questo allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 11*<sup>162</sup>  
(art. 18 cpv. 2 lett. a e b)

## **Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari**<sup>163</sup>

<sup>162</sup> Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

<sup>163</sup> Questo allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.



*Allegato 12*  
(art. 18 cpv. 3 lett. a)

**Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari<sup>164</sup>**

<sup>164</sup> Questo allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 13*  
(art. 18 cpv. 3 lett. a)

## **Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari<sup>165</sup>**

<sup>165</sup> Questo allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 14<sup>166</sup>*  
(art. 27)

**Banche e altre organizzazioni soggette al divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria<sup>167</sup>**

<sup>166</sup> Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell'O del DEFR del 10 giu. 2022, in vigore dal 10 giu. 2022 alle 18.00 (RU 2022 347).

<sup>167</sup> Questo allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 15*<sup>168</sup>  
(art. 24a cpv. 1 lett. a)

## **Banche e altre organizzazioni soggette al divieto di transazioni**<sup>169</sup>

<sup>168</sup> Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU **2022** 198).

<sup>169</sup> Questo allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 16*<sup>170</sup>  
(art. 9a cpv. 1)

## Beni e tecnologie per la navigazione marittima

Categoria VI –Materiale navale

X.A.VI.01 Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori:

a) Apparecchiature di navigazione:

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando
ex 8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524 a 8528
ex 9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione (parti e accessori compresi)

b) Apparecchiature di radiocomunicazione:

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 8517	Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphones) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l'emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 (parti comprese)

<sup>170</sup> Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

*Allegato 17<sup>171</sup>*  
(art. 14a cpv. 1)

## Prodotti siderurgici

Voce di tariffa doganale	Designazione
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, laminati a caldo, non placcati né rivestiti
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, laminati a freddo, non placcati né rivestiti
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, placcati o rivestiti
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti
7213	Vergella o bordione, di ferro o di acciai non legati:
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminare o estruse a caldo, nonché quelle aventi subito una torsione dopo la laminazione
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati
7216 10	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 21	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 22	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 31	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 32	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 33	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 40	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 50	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 99	Profilati di ferro o di acciai non legati
7217	Fili di ferro o di acciai non legati
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza di 600 mm o più
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm

<sup>171</sup> Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

Voce di tariffa doganale	Designazione
7221	Vergella o bordione di acciai inossidabili
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili
7225 19	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più
7225 30	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più
7225 40	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più
7225 50	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più
7225 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più
7225 92	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più
7225 99	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più
7226 19	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm
7226 20	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm
7226 92	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm
7226 99	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm
7227	Vergella o bordione di altri acciai legati
7228 10	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati
7228 20	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati
7228 30	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati
7228 50	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati
7228 60	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati
7228 70	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

---

Voce di tariffa doganale	Designazione
7228 80	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati
7301 10	Palancole
7302 10	Rotaie
7302 40	Stecche (ganasce) e piastre di appoggio
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio
7305	Altri tubi (per esempio, saldati o ribaditi) di sezione circolare, di diametro esterno eccedente 406,4 mm, di ferro o di acciaio
7306	Altri tubi e profilati cavi (per esempio, saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

---



*Allegato 18*<sup>172</sup>  
(art. 14b cpv. 1 e 2 lett. c)

## Beni di lusso

Il divieto di cui all'articolo 14b si applica ai beni di lusso di valore superiore a 300 franchi per articolo, salvo diversamente specificato in questo allegato.

### 1. Cavalli

Voce di tariffa doganale	Designazione
0101 21	Riproduttori di razza pura
0101 29	Altri

### 2. Caviale e suoi succedanei

Voce di tariffa doganale	Designazione
1604 31	Caviale
1604 32	Succedanei di caviale

### 3. Tartufi e relative preparazioni

Voce di tariffa doganale	Designazione
0709 56 00	Tartufi
ex 0710 80 90	Altri
ex 0711 59 00	Altri
ex 0712 39 00	Altri
ex 2001 90 98	Altri
2003 90 10	Tartufi
ex 2103 90 90	Altri
ex 2104 10 00	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

<sup>172</sup> Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 25 mar. 2022 (RU 2022 198). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	2106 90	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

#### 4. Vini (compresi i vini spumanti), birre, acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione

	Voce di tariffa doganale	Designazione
	2203 00	Birra di malto
	2204 10	Vini spumanti
	2204 21	Altri vini; in recipienti di capacità non eccedente 2 litri
	2204 29	Altri
	2205	Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche
	2206 00	Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né comprese altrove
	2207 10	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più
ex	2208	Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:

#### 5. Sigari e cigarillos

	Voce di tariffa doganale	Designazione
	2402 10	Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos, di tabacco
ex	2402 90	Altri

#### 6. Profumi di lusso, acque da toilette e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco

	Voce di tariffa doganale	Designazione
	3303	Profumi e acque da toilette

Voce di tariffa doganale	Designazione
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazioni per manicure o pedicure
3305	Preparazioni per capelli
3307	Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti
6704	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli, non nominati né compresi altrove

## 7. Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili di alta qualità

Voce di tariffa doganale	Designazione
4201	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e articoli simili), di qualsiasi materia
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletto per oggetti da toeletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti da toeletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta
4205 00	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

Voce di tariffa doganale	Designazione
9605	Assortimenti da viaggio per la toeletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

## 8. Cappotti, giacche o altri indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale)

Voce di tariffa doganale	Designazione
4203	Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria
6101	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103
6102	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104
6103	Abiti o completi, insiemi (ensembles), giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (a ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo
6104	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per donna o ragazza
6105	Camicie, a maglia, per uomo o ragazzo
6106	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza
6107	Slip, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo
6108	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza
6109	T-shirt e canottiere (magliette), a maglia
6110	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

Voce di tariffa doganale	Designazione
6111	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli
6112	Tute sportive («training»), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slip da bagno, a maglia
6113	Indumenti confezionati con stoffe a maglia delle voci 5903, 5906 o 5907
6114	Altri indumenti, a maglia
6115	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi le calzemaglie (collants), calze e calzettoni a compressione degressiva (per esempio le calze per varici), a maglia
6116	Guanti, mezzoganti e muffole, a maglia
6117	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia
6201	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203
6202	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204
6203	Abiti o completi, insieme (ensembles), giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo
6204	Abiti a giacca (tailleurs), insieme (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza
6205	Camicie per uomo o ragazzo
6206	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza
6207	Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo
6208	Camiciole, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza
6209	Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli
6210	Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 o 5907

Voce di tariffa doganale	Designazione
6211	Tute sportive (training), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti
6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, e loro parti, anche a maglia
6213	Fazzoletti da naso e da taschino
6214	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo o da testa (foulard), mantiglie, veli e velette, e manufatti simili
6215	Cravatte, cravatte a farfalla e cravatte-foulard
6216	Guanti, mezzoganti e muffole
6217	Altri accessori di abbigliamento, confezionati; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diverse da quelle della voce 6212
6401	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o ribadini, chiodi, viti, naselli o simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti
6402 20	Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli
6402 91	che ricoprono la caviglia
6402 99	Altri
6403 19	Altri
6403 20	Calzature con soles esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce
6403 40	Altre calzature, con puntale protettivo di metallo
6403 51	che ricoprono la caviglia
6403 59	Altri
6403 91	che ricoprono la caviglia
6403 99	Altri
ex 6404 19	Pantofole e altre calzature da camera
6404 20	Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito
6405	Altre calzature
6504	Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

Voce di tariffa doganale	Designazione
6505	Cappelli, copricapo e altre acconciature, a maglia o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite
6506 99	Altri cappelli, copricapo e acconciature, anche guarniti; di altre materie
6601 91	con fusto o manico telescopico
6601 99	Altri
6602	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili
ex 9619	Pannolini per bambini piccoli (bebè)

## 9. Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

Voce di tariffa doganale	Designazione
5701	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati:
5702 10	Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano
5702 20	Rivestimenti del suolo, di cocco
5702 31	Altri, con superficie vellutata, non confezionati, di lana o di peli fini
5702 32	Altri, con superficie vellutata, non confezionati, di materie tessili sintetiche o artificiali
5702 39	di altre materie tessili
5702 41	Altri, con superficie vellutata, confezionati, di lana o di peli fini
5702 42	Altri, con superficie vellutata, confezionati, di materie tessili sintetiche o artificiali
5702 50	Altri, con superficie non vellutata, non confezionati
5702 91	Altri, con superficie non vellutata, confezionati, di lana o di peli fini
5702 92	Altri, con superficie non vellutata, confezionati di materie tessili sintetiche o artificiali
5702 99	Altri, con superficie non vellutata, confezionati di altre materie tessili

Voce di tariffa doganale	Designazione
5703 00 00	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili (compreso il prato) «tufted», anche confezionati:
5704	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né floccati, anche confezionati:
5705	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio, a punto piccolo, a punto a croce), anche confezionati

## 10. Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

Voce di tariffa doganale	Designazione
7101	Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
ex 7102	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati, escluso per impiego industriale
7103	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
ex 7104 91 00	Diamanti, escluso per impiego industriale
ex 7105	Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche, esclusi scopi industriali
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7107	Metalli comuni placcati o doppiati di argento, greggi o semilavorati
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7109	Metalli comuni o argento, placcati o doppiati di oro, greggi o semilavorati
7110	Platino (compresi iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio), greggio o semilavorato, o in polvere



Voce di tariffa doganale	Designazione
7111	Metalli comuni, argento o oro, placcati o doppiati di platino, greggi o semilavorati
7113	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi
7114	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi
7115	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

### 11. Monete e banconote non aventi corso legale

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 4907	Biglietti di banca
7118 10	Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete di oro
7118 90	Altri

### 12. Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio, tosatrici, fenditoi, coltellacci, mezzelune da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
ex 8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
ex 9307	Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi

### 13. Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia

Voce di tariffa doganale	Designazione
6911	Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana
6912	Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica, esclusa la porcellana
6914	Altri lavori di ceramica

### 14. Articoli di cristallo al piombo

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 7009 91	Specchi di vetro, non incorniciati
ex 7009 92	Specchi di vetro, incorniciati
ex 7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
7013 22	di cristallo al piombo
7013 33	di cristallo al piombo
7013 41	di cristallo al piombo
7013 91	di cristallo al piombo
ex 7018 10	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro
ex 7018 90	Altri
ex 7020 00 80	Altri lavori di vetro, altri
ex 9405 50	Lampade e apparecchi per l'illuminazione non elettrici
ex 9405 91	di vetro

### 15. Dispositivi elettronici per uso domestico di valore superiore a 750 franchi

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	8414 51	Ventilatori da tavolo, da pavimento, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato, di una potenza non eccedente 125 W
ex	8414 59	Altri
ex	8414 60	Cappe, il cui maggior lato orizzontale non eccede 120 cm
ex	8415 10	Del tipo per finestre, muro, soffitto o pavimento, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi ad elementi separati)
ex	8418 10	Combinazioni di frigoriferi e congelatori-conservatori, con sportelli o cassette esterni separati, o una combinazione di tali elementi
ex	8418 21	Frigoriferi a compressione
ex	8418 29	Altri
ex	8418 30	mobili congelatori-conservatori, tipo baule, di capacità non eccedente 800 l
ex	8418 40	mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità non eccedente 900 l
ex	8419 81	per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento delle vivande
ex	8422 11	Lavastoviglie di tipo familiare
ex	8423 10	Pesapersona, compresi pesabambini; bilance per uso casalingo
ex	8443 12	Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a fogli di cui una faccia non eccede 22 cm e l'altra non eccede 36 cm, a foglio spiegato
ex	8443 31	Macchine aventi almeno due delle seguenti funzioni: stampa, copia o fax, atte ad essere collegate ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete
ex	8443 32	Altre, atte ad essere collegate ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete
ex	8443 39	Altri
ex	8450 11	Macchine completamente automatiche
ex	8450 12	Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato
ex	8450 19	Altri
ex	8451 21	Macchine per asciugare, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente 10 kg

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	8452 10	Macchine per cucire di tipo domestico
ex	8470 10	calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza una fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni
ex	8470 21	Altre macchine calcolatrici elettroniche, con dispositivo stampante
ex	8470 29	Altri
ex	8470 30	Altre macchine calcolatrici
ex	8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
ex	8472 90	Altri
ex	8479 60	apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria
ex	8508 11 00	Aspirapolvere di potenza non eccedente 1500 W e di una capacità del raccogli-polvere non eccedente 20 l
ex	8508 19	Altri
ex	8508 60	Altri aspirapolvere
ex	8509 80	Altri apparecchi
ex	8516 31	Asciugacapelli
ex	8516 50 00	Forni a microonde
ex	8516 60	Cucine
ex	8516 71	Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè
ex	8516 72	Tostapane
ex	8516 79	Altri
ex	8517 11	Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»
ex	8517 13	Smartphone
ex	8517 18	Altri
ex	8517 61	Stazioni di base
ex	8517 62	Apparecchi per la ricezione, la conversione e l'emissione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, delle immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione o d'instradamento

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	8517 69	Altri
ex	8526 91	Apparecchi di radionavigazione
ex	8529 10	Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate
ex	8529 10	Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti
ex	8531 10	Apparecchi elettrici di avvertimento contro il furto e l'incendio e apparecchi simili
ex	8543 70	Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario
ex	8543 70	Amplificatori d'antenne
ex	8543 70	Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura
ex	8543 70	Altri
ex	9504 50 00	Mensole e macchine a videogiochi, diverse da quelle della voce 9504.30
ex	9504 90	Altri

## **16. Apparecchi elettrici/elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1000 franchi**

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	8519	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono
ex	8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche con incorporato un ricevitore di segnali videofonici
ex	8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
ex	8528 71	non concepiti per incorporarvi un dispositivo di visualizzazione o un videomonitor
ex	8528 72	altri, a colori
ex	9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e i tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

**17. Veicoli, escluse le ambulanze, per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000 franchi, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5000 franchi, loro accessori e pezzi di ricambio**

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	4011 10	Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa)
ex	4011 20	Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autobus o autocarri
ex	4011 30	Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei
ex	4011 40	Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli
ex	4011 90	Pneumatici nuovi, di gomma, altri
ex	7009 10	Specchi retrovisivi per veicoli
ex	8407	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
ex	8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
ex	8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
ex	8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas
ex	8428 60	Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari
ex	8431 39	Parti e accessori di teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione
ex	8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magnet, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori
ex	8512 20	altri apparecchi di illuminazione o di segnalazione visiva
ex	8512 30	Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli
ex	8512 30	Altri
ex	8512 40	Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti
ex	8544 30	Serie di fili per candele di accensione e altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto
ex	8603	Automotrici e elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604
ex	8605	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali, per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)
ex	8607	Parti di veicoli per strade ferrate o simili
ex	8702	Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l'autista
ex	8703	Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa
ex	8706	Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore
ex	8707	Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
ex	8708	Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
ex	8711	Motociclette (compresi motorini ed ebike) e bicimotori, anche con sidecar; sidecar

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	8712	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore
ex	8714	Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore
ex	8716 10	Parti e accessori di veicoli compresi nelle voci da 8711 a 8713
ex	8716 40	Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte
ex	8716 90	Parti
ex	8901 10	Piroscafi, navi da crociera e imbarcazioni simili principalmente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto
ex	8901 90	Altre imbarcazioni per il trasporto di merci e altre imbarcazioni costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci
ex	8903 00 00	Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o sportive; barche a remi e canoe

## 18. Orologi e loro parti

	Voce di tariffa doganale	
ex	9101	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	9102	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), diversi da quelli della voce 9101
ex	9103	Svegli e pendolette, con movimento di piccola orologeria
ex	9104 00 00	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, imbarcazioni o altri veicoli
ex	9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello di piccola orologeria
ex	9108	Movimenti di piccola orologeria, completi e montati
ex	9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di piccola orologeria
ex	9110	Movimenti di orologeria completi, non montati oppure parzialmente montati («chablons»); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbizzi di movimenti di orologeria
ex	9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti



	Voce di tariffa doganale	
ex	9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti
ex	9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti
ex	9114	Altre forniture di orologeria

## 19. Strumenti musicali di valore superiore a 1500 franchi

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	9201	Pianoforti, anche automatici; clavicembali e altri strumenti a corde con tastiera
ex	9202	Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)
ex	9205	Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia
ex	9206 00 00	Strumenti musicali a percussione (per esempio, tamburi, grancasse, xilofoni, piatti, nacchere (castagnette), maracas)
ex	9207	Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio, organi, chitarre, fisarmoniche)

## 20. Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

## 21. Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	4015 19 00	Altri
ex	4015 90 00	Altri
ex	6210 40 00	Altri indumenti per uomo o ragazzo
ex	6210 50	Altri indumenti, per donna o ragazza

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	6211 11	per uomo o ragazzo
ex	6211 12	per donna o ragazza
ex	6211 20	Tute e completi (insiemi) da sci
ex	6216	Guanti, mezzoganti e muffole
ex	6402 12 00	Calzature da sci e calzature per il surf da neve
ex	6402 19 00	Altri
ex	6403 12 00	Calzature da sci e calzature per il surf da neve
ex	6403 19 00	Altri
ex	6404 11 00	Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili
ex	6404 19 90	Altri
ex	9004 90 00	Altri
ex	9020 00 00	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo o dell'elemento filtrante amovibile
ex	9506 11 00	Sci
ex	9506 12 00	Attacchi per sci
ex	9506 19 00	Altri
ex	9506 21 00	Tavole a vela
ex	9506 29 00	Altri
ex	9506 31 00	Bastoni, completi
ex	9506 32 00	Palle
ex	9506 39 00	Altri
ex	9506 40 00	Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo
ex	9506 51 00	Racchette da tennis, anche senza corde
ex	9506 59 00	Altri
ex	9506 61 00	Palle da tennis
ex	9506 69 00	Altri
ex	9506 70	Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese le calzature alle quali sono fissati dei pattini
ex	9506 91 00	Oggetti e attrezzi per il culturismo, la ginnastica o l'atletica
ex	9506 99 00	Altri

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	9507	Canne da pesca, ami e altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) e oggetti simili per la caccia

## **22. Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote**

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	9504 20 00	Bigliardi di qualsiasi genere e loro accessori
ex	9504 30	Altri giochi a monete, banconote, carte bancarie, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling)
ex	9504 40 00	Carte da gioco
ex	9504 50 00	Mensole e macchine a videogiochi, diverse da quelle della voce 9504.30
ex	9504 90 00	Altri

## **23. Articoli e attrezzature ottici di qualsiasi valore**

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	9004 90 90	Apparecchiature di visione notturna o apparecchiature di visione termica
	9005 10 00	Binocoli
ex	9005 80 00	Cannocchiali detti «spotting scope»
ex	9013 10	Cannocchiali con mirino, congegni di mira anche con visione termica
ex	9013 80 90	Mirini a punto rosso detti «red dot»
	9015 10 00	Telemetri

*Allegato 19*<sup>173</sup>  
(art. 9b cpv. 1)

## Carboturbi e additivi per carburanti

Voce di tariffa doganale	Denominazione
	Carboturbo (cherosene escluso):
ex 2710 12 19	Carboturbi tipo benzina (oli leggeri)
ex 2710 19 19	Diversi dal petrolio lampante (oli medi)
ex 2710 19 19	Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi)
ex 2710 2010	Carboturbi tipo petrolio lampante miscelati con biodiesel
	Inibitori di ossidazione
	Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti:
ex 3811 21	– inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio
ex 3811 29	– altri inibitori di ossidazione
ex 3811 90	Inibitori di ossidazione utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
	Additivi per dissipatori statici
	Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti:
ex 3811 21	– inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio
ex 3811 29	– Altri
ex 3811 90	Additivi per dissipatori statici utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
	Inibitori di corrosione
	Inibitori di corrosione per oli lubrificanti:
ex 3811 21	– Inibitori di corrosione contenenti oli di petrolio
ex 3811 29	– Altri
ex 3811 90	Inibitori di corrosione per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
	Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante (additivi antighiaccio)
	Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per oli lubrificanti:

<sup>173</sup> Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

	Voce di tariffa doganale	Denominazione
ex	3811 21	– Prodotti antigelo contenenti oli di petrolio
ex	3811 29	– Altri
ex	3811 90	Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Deattuatori dei metalli Deattuatori dei metalli per oli lubrificanti:
ex	3811 21	– Deattuatori dei metalli contenenti oli di petrolio
ex	3811 29	– Altri
ex	3811 90	Deattuatori dei metalli per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Additivi biocidi Additivi biocidi per oli lubrificanti:
ex	3811 21	– Additivi biocidi contenenti oli di petrolio
ex	3811 29	– Altri
ex	3811 90	Additivi biocidi per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Additivi miglioratori della stabilità termica Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti:
ex	3811 21	– Miglioratori della stabilità termica contenenti oli di petrolio
ex	3811 29	– Altri
ex	3811 90	Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

*Allegato 20*<sup>174</sup>  
(art. 14c cpv. 1)

## Beni economicamente importanti

Voce di tariffa doganale	Nome del prodotto
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia
1604 31	Caviale
1604 32	Succedanei del caviale
2208	Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati
ex 2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione delle voci 2825 20 e 2825 30
ex 2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione della voce 2835 26
ex 2901	Idrocarburi aciclici, diversi da dalla voce 2901 10
2902	Idrocarburi ciclici
ex 2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, a eccezione della voce 2905 11
2907	Fenoli; fenoli-alcoli

<sup>174</sup> Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Nuovo testo giust il n. I cpv. 2 dell'O del DEFR del 10 giu. 2022, in vigore dal 10 giu. 2022 alle 18.00 (RU 2022 347).

Voce di tariffa doganale	Nome del prodotto
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali ed emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
3104 20	Cloruro di potassio
3105 20	Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio
3105 60	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio
ex 310590	Altri concimi contenenti cloruro di potassio
3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie
4011	Pneumatici nuovi, di gomma
44	Legno, carbone di legna e lavori di legno
4705	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico
4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
7005	Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
7019	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti)
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm
7801	Piombo greggio
ex 8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, esclusi pezzi di turboreattori o di turboeliche della voce 8411 91

---

Voce di tariffa doganale	Nome del prodotto
8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430
8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci
8904	Rimorchiatori e spintori
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili
9403	Altri mobili e loro parti

---



*Allegato 21*<sup>175</sup>  
(art. 14c cpv. 3)

### **Contingenti di importazione di determinate merci**

Voce di tariffa doganale	Quantità	Periodo
3104 20	1720 tonnellate	Dal 29 luglio al 28 luglio dell'anno successivo
3105 20, 3105 60, 3105 90	1636 tonnellate	Dal 29 luglio al 28 luglio dell'anno successivo

<sup>175</sup> Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

*Allegato 22<sup>176</sup>*  
(art. 12 cpv. 1)

## Combustibili fossili solidi

Voce di tariffa doganale	Denominazione
2701	Carboni fossili; mattonelle, e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo
2703	Torba (compreso lo strame di torba), anche agglomerata
2704	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta
2705	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi
2706	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti
2707	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici
2708	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

<sup>176</sup> Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

*Allegato 23*<sup>177</sup>  
(art. 11a cpv. 1)

## **Beni per il rafforzamento dell'industria**<sup>178</sup>

<sup>177</sup> Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 27 apr. 2022 (RU **2022** 260). Aggiornata dal n. I cpv. 1 dell'O del DEFR del 28 lug. 2022, in vigore dal 29 lug. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 432).

<sup>178</sup> Questo allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 24<sup>179</sup>*  
(art. 12a e 12b)

## **Petrolio greggio e prodotti petroliferi**

Voce di tariffa doganale	Designazione
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati

<sup>179</sup> Introdotta dal n. II dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 381).

*Allegato 25*<sup>180</sup>  
(art. 29b)

## **Media russi**<sup>181</sup>

<sup>180</sup> Introdotta dal n. II dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

<sup>181</sup> Questo allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 26*<sup>182</sup>  
(art. 14*d* cpv. 1 e 2)

## Oro

Voce di tariffa doganale	Designazione
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7112 91	Cascami e rottami di oro, anche di placcati o doppiati di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi
ex 7118 90	Monete di oro

<sup>182</sup> Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 436).

*Allegato 27*<sup>183</sup>  
(art. 14*d* cpv. 3)

## **Prodotti in oro**

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 7113	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi
ex 7114	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi

<sup>183</sup> Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 436).

